

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE COLLINARE TERRE DI VIGNETI E PIETRA DA CANTONI,
E I COMUNI DI..... PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE.**

L'annoilgiornodelmesedi.....presso la
sede.....viene sottoscritta la presente convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs
18.08.2000 n. 267

TRA

..... in persona del pro-tempore Sig., che interviene nel presente atto in forza della
deliberazione consiliare n°.....del.....codice fiscale.....;

.....

PREMESSO CHE

- la Polizia locale e amministrativa è una funzione fondamentale che deve essere esercitata in forma associata ed è pertanto svolta dall'UNIONE COLLINARE TERRE DI VIGNETI E PIETRA DA CANTONI per conto dei Comuni che l'anno costituita: Rosignano Monferrato, San Giorgio Monferrato e Cella Monte;
- il Comune di Rosignano Monferrato ha in organico un dipendente con il profilo professionale di Agente di polizia locale, posto in comando presso l'Unione per 8 ore alla settimana per lo svolgimento di tale servizio;
- altri Comuni esterni all'Unione hanno manifestato la volontà di convenzionarsi con l'Unione medesima, al fine di usufruire di un servizio di cui sono sprovvisti o di sviluppare forme di collaborazione;
- la materia è disciplinata dalla Legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale n. 65/1986 e dagli artt. 1,2,3 della Legge Regionale n. 58/1987;
- l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 consente agli Enti Locali di stipulare tra loro apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 -Oggetto e scopi

L'Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni e i Comuni di si convenzionano al fine di consentire un corretto svolgimento del servizio di polizia locale.

Art. 2 -Sede e personale.

L'Ente capo convenzione è l'Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni, presso la quale è in comando a tempo parziale l'Agente di Polizia locale Roberto Martinelli, dipendente del Comune di Rosignano Monferrato, autorizzato a prestare servizio per 8 ore alla settimana dal Comune di Rosignano Monferrato presso l'Unione, per lo svolgimento del servizio in oggetto.

Art. 3 - Modalità operative

Sulla base della presente convenzione, si prevede che il dipendente svolga attività lavorativa nell'ambito delle predette 8 ore settimanali anche presso i Comuni convenzionati.

Il dipendente opererà nel rispetto della massima flessibilità necessaria in relazione alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico e alle richieste dei diversi Enti.

Atti e accertamenti relativi ai servizi di Polizia Locale gestiti in forma associata sono comunque formalizzati quali atti della Polizia Locale dell'Ente (Unione o Comune convenzionato) nel cui territorio il personale si trova ad operare.

Eventuali proventi contravvenzionali si accreditano all'Unione, per quanto concerne i Comuni che ne fanno parte, e ai Comuni convenzionati, qualora nel loro territorio sia stata accertata la violazione.

Fino a quando non saranno approvati Regolamenti unici disciplinanti i servizi oggetto della convenzione, si farà riferimento, alla disciplina dettata in materia dal Regolamento di ogni singolo Comune.

Art. 4 - Rapporti finanziari relativi al personale

L'ente convenzionato che beneficerà del servizio di Polizia Locale prestato dal personale dell'Unione, individuato come da art. 2, presterà un'uguale quantità di ore di servizio del proprio personale, avente il medesimo profilo professionale, a compensazione, in modo che non vi siano oneri finanziari aggiuntivi.

Analogamente se sarà l'Unione a beneficiare dei servizi di un Agente di polizia locale dipendente da altro Ente, il Sig. Martinelli verrà autorizzato alla prestazione di un'uguale quantità di ore di servizio a compensazione, in modo che non vi siano oneri finanziari aggiuntivi.

Se il Comune convenzionato con l'Unione è privo di personale per lo svolgimento del servizio di Polizia locale, si applica il principio di un'equa ripartizione degli oneri in relazione alle prestazioni svolte.

Pertanto, stante il fatto che la spesa a carico dell'Unione per i servizi svolti dal Sig. Martinelli è rapportata alla misura di 8 ore alla settimana, deve essere riversata al Comune di Rosignano Monferrato, datore di lavoro, nella misura, e con i tempi e le modalità da quest'ultimo stabilite, l'Unione provvederà a sua volta a recuperare dai Comuni convenzionati le quote di rispettiva competenza, ove non si sia potuto dare corso alle compensazioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5 - Beni Strumentali

Nello svolgimento dei servizi vengono impiegati l'automezzo e le attrezzature di proprietà dell'Unione e una quota delle relative spese sarà addebitata anche ai Comuni convenzionati nella misura in cui ne usufruiscono per lo svolgimento del servizio.

Analogamente l'Unione si impegna a rimborsare i Comuni convenzionati nel caso si avvalga di mezzi e attrezzature di loro proprietà.

Art. 6 - Forme di consultazione

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri da tenersi tra i rispettivi rappresentanti legali, che collaboreranno al fine di garantire il buon funzionamento del servizio e lo svolgimento del medesimo nel rispetto di quanto previsto nei precedenti articoli.

Art. 7- Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal primo giorno del mese successivo alla sua sottoscrizione e la sua durata è stabilita in 3 anni.

È possibile la risoluzione consensuale in qualsiasi momento previa deliberazione del Consigli di ciascun Ente.

È ammesso inoltre il recesso dalla Convenzione di uno degli Enti, con deliberazione del Consiglio; in tal caso lo scioglimento non potrà aver luogo prima di 3 mesi dalla deliberazione suddetta.

Art. 8 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della gestione associata, nonché alle norme contenute nel C.C.N.L. del Comparto.

La presente convenzione essendo atto tra Enti Pubblici non è soggetta a registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.